SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 81**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 aprile 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 1992.

Modalità di riscossione mediante versamento diretto al concessionario delle imposte dovute per la definizione agevolata delle situazioni tributarie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che agli effetti dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Ilor ammette i contribuenti a presentare dichiarazione integrativa in luogo di quelle omesse, o per rettificare in aumento quelle già presentate;

Visto l'art. 63, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che consente ai sostituti d'imposta di presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse o per rettificare in aumento quelle già presentate;

Visti gli articoli 35 e 63, comma 9, ultimo periodo, che consentono la definizione delle controversie relative ad infrazioni formali;

Visto l'art. 57, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che autorizza coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente à presentare apposita istanza per evitare l'applicazione di soprattasse e pene pecuniarie, pagando una somma nei modi e nei termini previsti dagli articoli da 39 a 41;

Visti gli articoli 39, comma 1, e 63, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevedono il sistema del versamento diretto al concessionario per il pagamento delle imposte sui redditi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse, delle somme dovute a norma dell'art. 57, comma 6, e delle ritenute alla fonte, dovute in base a dichiarazione integrativa o ad apposita istanza;

Visti gli articoli 39, commi 1 e 2, 59, comma 1, e 63, comma 5, che stabiliscono i termini e le modalità di versamento delle imposte e delle ritenute dovute in base a dichiarazione integrativa;

Visto l'art. 41, comma 2, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale di concerto con il Ministro del tesoro per l'approvazione della modulistica e per la definizione delle modalità di riscossione;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabilisce le modalità di versamento delle imposte e ritenute allo sportello del concessionario;

Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Ritenuta la necessità di predisporre un apposito modello di distinta per il versamento ai concessionari delle entrate di cui ai citati articoli della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, con il quale si sono approvate, tra le altre, le modalità di rendicontazione delle somme riscosse per i versamenti diretti dei concessionari del servizio di riscossione e il successivo decreto 6 agosto 1990, con il quale si sono modificate le caratteristiche del supporto magnetico da inviare all'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1992, con il quale all'art. 4 si fissano taluni termini di versamento;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1982, n. 174, che ha prorogato alcuni termini di versamento;

Decreta:

Art. 1.

Sono regolati dalle disposizioni del presente decreto i versamenti al concessionario della riscossione:

1) delle imposte Irpef, Irpeg e Ilor dovute in base a dichiarazione integrativa, come disposto dagli articoli 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

2) delle somme dovute per la definizione di controversie aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta, dovute in base a dichiarazione integrativa, come disposto dall'art. 35 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

3) delle ritenute alla fonte su somme e valori corrisposti dai sostituti di imposta e delle pene pecuniarie e soprattasse, dovute in base a dichiarazione integrativa, secondo il disposto dell'art. 63 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

4) delle somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente, ai sensi dell'art. 57, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per evitare l'applicazione di soprattasse e pene pecuniarie previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

Art. 2.

Per il versamento delle somme indicate all'art. 1, è approvata la distinta Mod. 10, Modulario F., Riscossione n. 10, di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Detta distinta consta di tre sezioni, delle quali la sezione A va utilizzata per il versamento delle imposte e delle sanzioni di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo precedente, la sezione B per il versamento delle ritenute e delle sanzioni di cui al punto 3 e la sezione C per il versamento delle somme di cui al punto 4.

La predetta distinta Mod. 10, predisposta con una grafica color grigio, è allestita in duplice copia su carta autocopiante o carbonata, la prima delle quali deve essere trattenuta dal concessionario, mentre la seconda è consegnata al contribuente per la successiva allegazione alla dichiarazione integrativa, se si sono utilizzate le sezioni A o C; se si è utilizzata la sezione B, invece, la copia della distinta va trattenuta dal contribuente, che allegherà alla dichiarazione integrativa l'attestato o gli attestati rilasciati dal concessionario.

Le copie delle distinte e le attestazioni relative al versamento della seconda rata e delle successive devono essere trattenute dal contribuente.

Art. 3.

I contribuenti tenuti a corrispondere le imposte sui redditi in tre rate, a norma dell'art. 39, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono utilizzare i seguenti codici tributo e gruppi:

4493, denominato: «Irpef in base a dichiarazione integrativa, art. 39, comma 2, legge n. 413/91», gruppo 57;

2293, denominato: «Irpeg in base a dichiarazione integrativa, art. 39, comma 2, legge n. 413/91», gruppo 57;

3393, denominato: «Ilor in base a dichiarazione integrativa, art. 39, comma 2, legge n. 413/91», gruppo 58.

I contribuenti che a norma dell'art. 59 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, hanno la facoltà di versare le imposte in un massimo di cinque anni devono effettuare il versamento, a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale 29 gennaio 1992, in rate semestrali di uguale importo, di cui la prima entro il 20 maggio 1992 e le altre nei mesi di ottobre 1992 e di aprile e ottobre degli anni dal 1993 al 1996, utilizzando i seguenti codici tributo e gruppi:

4495, denominato: «Irpef in base a dichiarazione integrativa, rateazione straordinaria, art. 59, comma 1, legge n. 413/91», gruppo 57;

2295, denominato: «Irpeg in base a dichiarazione integrativa, rateazione straordinaria, art. 59, comma 1, legge n. 413/91», gruppo 57;

3395, denominato: «Ilor in base a dichiarazione integrativa, rateazione straordinaria, art. 59, comma 1, legge n. 413/91», gruppo 58.

Per il versamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse di cui all'art. 35 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, vanno utilizzati i seguenti codici tributo e gruppi:

1700, denominato: «Pene pecuniarie e soprattasse dovute da soggetti all'Irpef e all'Irpeg, art. 35, legge n. 413/91», gruppo 59;

1701, denominato: «Pene pecuniarie e soprattasse dovute da società di persone, art. 35, legge n. 413/91», gruppo 59.

Le ritenute alla fonte dovute ai sensi dell'art. 63 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, vanno versate utilizzando il seguente codice tributo e gruppo:

1092, denominato: «Ritenute alla fonte dovute ai sensi dell'art. 63, comma 5, legge n. 413/91», gruppo 60.

Per il versamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse di cui all'art. 63, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, vanno utilizzati i seguenti codici tributo e gruppi:

1800, denominato: «Pene pecuniarie e soprattasse dovute da soggetti all'Irpef e all'Irpeg, art. 63, comma 9, legge n. 413/91», gruppo 59;

1801, denominato: «Pene pecuniarie e soprattasse dovute da società di persone, art. 63, comma 9, legge n. 413/91», gruppo 59.

Le somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente, ai sensi dell'art. 57, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono utilizzare il seguente codice tributo e gruppo:

1900, denominato: «Somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente, art. 57, comma 6, legge n. 413/91», gruppo 61.

Art. 4.

I versamenti di cui all'articolo precedente, ad esclusione di quelli relativi ai codici tributo 4495, 2295 e 3395, vanno effettuati alle rispettive scadenze previste dalle vigenti disposizioni, in tre rate uguali, di cui la prima entro il 20 maggio 1992 e le altre due nei mesi di luglio 1992 e 1993.

Quando la dichiarazione integrativa dei redditi delle persone fisiche o l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente sono presentate da eredi di contribuenti, gli eredi stessi devono corrispondere il 40% degli importi dovuti entro il 30 settembre 1992 e la differenza in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 1993.

Art. 5.

Le somme riscosse per versamento diretto dal concessionario devono essere riversate, al netto delle commissioni spettanti, secondo le modalità e le scadenze previste dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 6.

Per la registrazione dei dati di riscossione e per l'acquisizione dei relativi supporti magnetici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 dicembre 1989, e nel decreto ministeriale 6 agosto 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

ALLEGATO 1/1

MODULARIO Finanze Riscossione 10

Mod 10

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ____________

DISTINTA DI VERSAMENTO

attenzione scrivere a macchina o stampatello

COGNOME DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)
		1	
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)	
DOMICILIO FISCALE COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	

IMPOSTA IRPEF, IRPEG, ILOR, PENE PECUNIARIE E SOPRATTASSE VERSATE IN BASE A DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
(Art. 32 e seguenti e 35 - L. 413/91)

Sezione A

CODICE TRIBUTO	GRUPPO	IMPORTO TRIBUTO
		.000
		.000
		.000
		.000
		.000
	TOTALE DA VERSARE	.000

RITENUTE, PENE PECUNIARIE E SOPRATTASSE VERSATE DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA IN BASE A DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
(Art. 63 - L. 413/91)

Sezione B

CODICE TRIBUTO	GRUPPO	IMPORTO
		.000
		.000
	TOTALE DA VERSARE	.000

SOMME DOVUTE IN BASE AD ISTANZA EX ART. 57, COMMA 6, L. 413/91

Sezione C

CODICE TRIBUTO	GRUPPO	IMPORTO TRIBUTO
1900	61	.000

Codice contribuente

PROV	COMUNE	CODICE	C C

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione o l'istanza)

PROVINCIA (sigla)	C S O UFFICIO DI	CODICE

Importante: vedere a tergo le avvertenze

DATA giorno mese anno

Zona riservata al concessionario

Data giorno mese anno Codice Concessione

Emessa/e quietanza/e serie ____________

dal n ____________ al n. ____________

FIRMA

PER IL CONCESSIONARIO

ALLEGATO 1/2

MODULARIO Finanze Riscossione 10

Mod 10

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ___________

DISTINTA DI VERSAMENTO

attenzione scrivere a macchina o stampatello

COGNOME DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)	
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	

Sezione A

IMPOSTA IRPEF, IRPEG, ILOR, PENE PECUNIARIE E SOPRATTASSE VERSATE IN BASE A DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
(Art. 32 e seguenti e 35 - L. 413/91)

CODICE TRIBUTO	GRUPPO	IMPORTO TRIBUTO
		.000
		.000
		.000
		.000
		.000
	TOTALE DA VERSARE	.000

Sezione B

RITENUTE, PENE PECUNIARIE E SOPRATTASSE VERSATE DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA IN BASE A DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
(Art. 63 - L. 413/91)

CODICE TRIBUTO	GRUPPO	IMPORTO
		.000
		.000
	TOTALE DA VERSARE	.000

Sezione C

SOMME DOVUTE IN BASE AD ISTANZA EX ART. 57, COMMA 6, L. 413/91

CODICE TRIBUTO	GRUPPO	IMPORTO TRIBUTO
1900	61	.000

Codice contribuente

PROV	COMUNE	CODICE	CC

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione o l'istanza)

PROVINCIA (sigla)	C S O UFFICIO DI	CODICE

Importante: vedere a tergo le avvertenze

Zona riservata al concessionario

FIRMA

PER IL CONTRIBUENTE (da allegare alla dichiarazione integrativa o all'istanza)

ALLEGATO 1/3

ED. 1992

AVVERTENZE

Questa distinta, compilata in ogni sua parte, deve essere utilizzata per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione integrativa dei redditi e all'istanza presentate ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il versamento va effettuato alla Concessione nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Il numero di codice dell'Ufficio tributario cui è inviata la dichiarazione dei redditi è rilevabile da una pubblicazione disponibile presso la Concessione.

Qualora il versamento venga effettuato per conto di persone decedute, la presente distinta deve essere compilata riportando il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto per cui si effettua il versamento.

È possibile la contemporanea utilizzazione di più Sezioni.

La **Sezione A** deve essere utilizzata per il versamento delle imposte Irpef, Irpeg e Ilor, sia che si versino nella ordinaria rateizzazione in tre rate o, quando previsto, per un massimo di cinque anni con pagamento semestrale; tale Sezione va utilizzata anche per il versamento delle pene pecuniarie e soprattasse dovute ai sensi dell'art. 35 della L. 413/91.

Si riportano i relativi codici tributo e gruppi:

COD TRIB	GRUPPO	DESCRIZIONE
4493	57	IRPEF in base a dichiarazione integrativa (art 39, comma 2, legge 413/91)
2293	57	IRPEG in base a dichiarazione integrativa (art. 39, comma 2, legge 413/91)
3393	58	ILOR in base a dichiarazione integrativa (art. 39, comma 2, legge 413/91)
4495	57	IRPEF in base a dichiarazione integrativa, rateazione straordinaria (art. 59, comma 1, legge 413/91)
2295	57	IRPEG in base a dichiarazione integrativa, rateazione straordinaria (art. 59, comma 1, legge 413/91)
3395	58	ILOR in base a dichiarazione integrativa, rateazione straordinaria (art. 59, comma 1, legge 413/91)
1700	59	Pene pecuniarie e soprattasse dovute da soggetti all'Irpef e all'Irpeg, ai sensi dell'art. 35 della legge 413/91
1701	59	Pene pecuniarie e soprattasse dovute da società di persone, ai sensi dell'art. 35 della legge 413/91

La **Sezione B** va utilizzata per il versamento delle ritenute alla fonte, delle pene pecuniarie e delle soprattasse dovute dai sostituti a norma dell'art. 63 della legge 413/91. I codici tributo e i gruppi cui fare riferimento sono i seguenti:

COD TRIB	GRUPPO	DESCRIZIONE
1092	60	Ritenute alla fonte dovute ai sensi dell'art. 63, comma 5, della legge 413/91
1800	59	Pene pecuniarie e soprattasse dovute da soggetti all'Irpef e all'Irpeg, ai sensi dell'art 63, comma 9, legge 413/91
1801	59	Pene pecuniarie e soprattasse dovute da società di persone, ai sensi dell'art 63, comma 9, legge 413/91

La **Sezione C** è riservata al versamento delle somme dovute in base a istanza prodotta dalle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente. Il codice tributo e gruppo da utilizzare è il seguente:

COD TRIB.	GRUPPO	DESCRIZIONE
1900	61	Somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente, ai sensi dell'art 57, comma 6, della legge 413/91

Ove si effettuino versamenti relativi alle Sezioni A e C, i contribuenti devono allegare alla dichiarazione integrativa o alla istanza la copia della distinta concernente il versamento della 1ª rata (o semestralità); le attestazioni di versamento rilasciate dal concessionario e la copia della distinta relativa ai versamenti successivi, invece, devono essere conservati dal contribuente.

Viceversa, i sostituti di imposta devono allegare alla dichiarazione integrativa l'attestato rilasciato dal concessionario in occasione del versamento della 1ª rata, e trattenere gli attestati relativi ai versamenti successivi, nonchè le copie della distinta.

SANZIONI

Incompletezza della distinta – L'indicazione dei dati richiesti è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 18.000 a L. 120.000; per l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale, da L. 200.000 a L. 4.000.000.

Ritardati, omessi od insufficienti versamenti – Per queste infrazioni è applicabile la soprattassa del 40%, ovvero quella ridotta al 3% se il versamento è eseguito nei tre giorni successivi a quello di scadenza, oltre agli interessi del 9% annuo.

Versamento a concessione incompetente – Il versamento diretto effettuato a concessione incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

92A1566

DECRETO 16 marzo 1992.

Modalità di versamento mediante delega alle aziende di credito delle imposte dovute per la definizione agevolata delle situazioni tributarie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede le modalità di versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;

Visto l'art. 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale si stabilisce che le somme percepite per indennità di esproprio, occupazione, ecc., in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data del 31 dicembre 1991, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi o a imposizione a tassazione separata e che dette imposte devono essere corrisposte mediante versamento diretto;

Visto l'art. 11, comma 10, che dispone l'emanazione di un decreto ministeriale per definire, tra l'altro, le modalità per il versamento dell'imposta stessa;

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale è istituito l'obbligo della rivalutazione dei beni immobili dell'impresa e l'art. 25, commi 3 e 6, che prevedono rispettivamente il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e i termini di pagamento dell'imposta stessa;

Visto il proprio decreto 9 maggio 1991, con cui sono state stabilite le modalità di versamento tramite delega alle aziende di credito dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulla rivalutazione facoltativa dei beni dell'impresa, di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 408;

Visto l'art. 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che consente all'imprenditore individuale di escludere dal patrimonio dell'impresa taluni beni immobili strumentali, esercitando il diritto di opzione mediante pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ilor e dell'IVA;

Tenuto conto che il predetto comma 2 del citato art. 58 stabilisce che l'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto, nonché i termini di pagamento dell'imposta stessa;

Considerato che il precitato art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in Tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione per i necessari controlli;

Visto il proprio decreto 9 maggio 1991, con il quale è stata approvata la delega per il versamento, tra l'altro, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 408;

Considerato che per il versamento delle imposte di cui agli articoli 11, 25 e 58 della richiamata legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si rende necessaria l'approvazione di una nuova modulistica, risultando adattabile quella di cui al citato decreto 9 maggio 1991;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici-tributo per il versamento delle imposte di cui agli articoli 11, comma 9, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, mentre può essere utilizzato il codice 13, già istituito con il decreto del 9 maggio 1991, per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulla rivalutazione obbligatoria dei beni immobili dell'impresa;

Ritenuta la necessità di integrare il decreto ministeriale 9 maggio 1991;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, che proroga alcuni termini di versamento;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 9 maggio 1991 sono aggiunte le seguenti lettere:

e) imposta sostitutiva sulla rivalutazione obbligatoria dei beni immobili dell'impresa di cui all'art. 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (persone fisiche e società di persone);

f) imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ilor e dell'IVA, relativa agli immobili esclusi dal patrimonio dell'impresa - art. 58, comma 2, legge n. 413/91;

g) imposta sostitutiva su indennità di esproprio, occupazione, ecc. - art. 11, comma 9, legge n. 413/91;

h) Irpef su indennità di esproprio, occupazione, ecc. - art. 11, comma 9, legge n. 413/91 - (tassazione separata);

i) Ilor su indennità di esproprio, occupazione, ecc. - art. 11, comma 9, legge n. 413/91 - (tassazione separata).

Art. 2.

Rimane ferma l'utilizzazione del codice 13 per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione obbligatoria dei beni immobili dell'impresa, di cui all'articolo 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Sono istituiti i seguenti codici-tributo:

Codice 17 - imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ilor e dell'IVA relativa agli immobili esclusi dal patrimonio dell'impresa (art. 58, comma 2, legge n. 413/91);

Codice 18 - imposta sostitutiva su indennità di esproprio, occupazione, ecc. (art. 11, comma 9, legge n. 413/91);

Codice 19 - Irpef a tassazione separata su indennità di esproprio, occupazione, ecc. (art. 11, comma 9, legge n. 413/91);

Codice 20 - Ilor su indennità di esproprio, occupazione, ecc. (art. 11, comma 9, legge n. 413/91).

Lo schema di attestazione da rilasciare a cura delle aziende di credito delegate è uguale a quello approvato con l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 maggio 1991, mentre il foglio delle avvertenze per la compilazione della delega, di cui fa parte integrante, deve essere conforme all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

Ai fini dei versamenti di cui all'art. 1, i contribuenti devono delegare irrevocabilmente una delle aziende di credito indicate nell'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La delega deve essere conferita:

1) nel mese di aprile 1992, per il pagamento dell'imposta di cui alla lettera *f)* dell'art. 1;

2) dal 21 maggio al 19 giugno 1992, per il pagamento della prima rata del 50% dell'imposta di cui alle lettere *g)*, *h)* ed *i)*, dell'art. 1, nonché per il versamento in unica soluzione dell'imposta di cui alla lettera *e)*, e per la prima rata del 34% dell'imposta di cui alla stessa lettera *e)*;

3) nel mese di ottobre 1992, per il pagamento della seconda rata del 34% dell'imposta di cui alla lettera *e)* dell'art. 1;

4) nel mese di novembre 1992, per il versamento della seconda rata del 50% dell'imposta di cui alle lettere *g)*, *h)* e *i)*, dell'art. 1;

5) nel mese di maggio 1993, per il versamento della terza rata del 32% dell'imposta di cui alla lettera *e)* dell'art. 1.

Art. 4.

Salvo quanto previsto nel presente decreto, per la riscossione delle entrate di cui all'art. 1 rimangono ferme le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 9 maggio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

ED. 1992

ALLEGATO 1

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA

Questa delega deve essere utilizzata per il pagamento delle seguenti imposte:

1) Irpef, Ilor e relative soprattasse dovute in base a dichiarazioni integrative dei redditi (art. 14, legge 408/90) - codici 11 e 12

2) Imposte sostitutive dell'Irpef e dell'Ilor sulla rivalutazione facoltativa dei beni dell'impresa, sulle riserve e sui fondi in sospensione di imposta (artt. 3 e 8, legge 408) - codici 13 e 14

3) Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulla rivalutazione obbligatoria dei beni immobili dell'impresa (art. 25, legge 413/91) - codice 13

4) Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione (decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25/3/1991, n. 102) - codici 15 e 16

5) Imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ilor e dell'IVA relativa agli immobili esclusi dal patrimonio dell'impresa (art. 58, legge 413) - codice 17

6) Imposta sostitutiva su indennità di esproprio, occupazione, ecc. (art. 11, comma 9, legge 413) - codice 18

7) Irpef a tassazione separata e Ilor su indennità di esproprio, occupazione, ecc. (art. 11, c. 9, L. 431/91) - codici 19 e 20

Ove siano dovuti gli interessi, gli stessi vanno versati cumulativamente all'imposta.

In particolare, si richiama l'attenzione sulla necessità di riportare in maniera chiara e precisa l'indicazione del codice fiscale allo scopo di consentire l'esatta attribuzione dell'eseguito versamento; si ricorda, comunque, che l'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale comporta l'applicazione di rilevanti pene pecuniarie.

Uguale attenzione va adottata nell'indicazione della data del pagamento, che deve necessariamente coincidere con la data di effettuazione dell'operazione di versamento.

Qualora il versamento è effettuato per conto di persone decedute, di persone legalmente incapaci e di figli minori, la presente delega deve essere compilata riportando il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto per cui si effettua il versamento nella parte riservata al **dichiarante**; il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento vanno riportati nello spazio riservato al **coniuge**.

I numeri di codice da riportare nella casella dello stato civile, nello spazio riservato ai dati anagrafici del «DICHIARANTE», *sono indicati nella tabella sottostante.*

a) TABELLA DEI CODICI DELLO STATO CIVILE

CODICE	STATO CIVILE	CODICE	STATO CIVILE
1	CELIBE/NUBILE	5	DIVORZIATO/A
2	CONIUGATO/A	6	DECEDUTO/A
3	VEDOVO/A	7	TUTELATO/A
4	SEPARATO/A	8	FIGLIO/A MINORE

Oltre all'anno di imposta, è necessario riportare il numero di codice e la descrizione dell'imposta che si intende versare, come dalla tabella che segue. **La soprattassa va corrisposta solo ove si versino le imposte di cui ai codici 11 e 12.**

b) TABELLA DEI CODICI DELLE IMPOSTE

CODICE	DESCRIZIONE
11	IRPEF dovuta in base a dichiarazione integrativa - art. 14 - legge 408/90
12	ILOR dovuta in base a dichiarazione integrativa da persone fisiche e società di persone - art. 14 - legge 408/90
13	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'ILOR sulla rivalutazione dei beni dell'impresa (persone fisiche e società di persone)
14	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'ILOR sulle riserve e sui fondi in sospensione di imposta (persone fisiche e società di persone)
15	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'ILOR sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione (persone fisiche)
16	Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dovuta da società semplici e associazioni indicate analiticamente in dichiarazione
17	Imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA, relativa agli immobili esclusi dal patrimonio dell'impresa - art. 58, c. 2, legge 413/91
18	Imposta sostitutiva su indennità di esproprio, occupazione, ecc. - art. 11, c. 9, legge 413/91
19	Irpef su indennità di esproprio, occupazione, ecc. - art. 11, c. 9, L. 413/91 (tassazione separata)
20	Ilor su indennità di esproprio, occupazione, ecc. - art. 11, c. 9, L. 413/91 (tassazione separata)

92A1567

DECRETO 27 marzo 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo del mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 8 febbraio 1992: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Caltanissetta, a causa della disinfestazione e derattizzazione dei locali del detto ufficio;

in data 20, 21 e 22 febbraio 1992: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari, a causa della disinfestazione e derattizzazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

IN DATA 8 FEBBRAIO 1992

Regione Sicilia:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Caltanissetta.

IN DATA 20, 21 E 22 FEBBRAIO 1992

Regione Sardegna:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1992

Il Ministro: FORMICA

92A1568

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 marzo 1992.

Anticipazione dei termini per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina e Campobasso del diritto annuale per l'anno 1992 a carico di tutte le ditte iscritte o annotate nel registro delle ditte tenuto dalle stesse camere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 giugno 1987, n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalità ed in particolare l'art. 2 dello stesso con cui sono stati fissati il termine per l'emissione del bollettino di conto corrente postale ed il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30 giugno di ciascun anno;

Visti i commi 10, 11 e 12 dell'art. 19 del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233, con cui sono stati rideterminati i soggetti obbligati al pagamento di detto diritto e sono stati fissati i nuovi importi per l'anno 1992;

Viste le istanze presentate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina e di Campobasso;

Ritenuto opportuno derogare dai termini previsti dal decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, al fine di poter garantire alle suddette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura una più tempestiva acquisizione delle risorse indispensabili per il proprio funzionamento e per l'espletamento dei compiti istituzionali;

Decreta:

1. Limitatamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina e di Campobasso ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore delle stesse, i termini di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, entro cui deve provvedersi all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono anticipati, per l'esazione del diritto annuale relativamente all'anno 1992, rispettivamente al 15 aprile 1992 ed al 15 maggio 1992.

2. I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 5 maggio 1992 sono tenuti ad acquisirne copia presso la camere di commerico, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1992

Il Ministro: BODRATO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981 (Disposizioni in materia di finanza locale), così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 357/1987 (v. appresso), è il seguente:

«Art. 34. — A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali a favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: lire 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: lire 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: lire 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi: lire 50.000, con un aumento di lire 10.000 per ogni 10 miliardi in più, o frazione di 10 miliardi.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

[Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini] [comma abrogato dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 357/1987 (v. appresso)].

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti, si farà luogo alla riscossione, mediante emissione in apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni».

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente: «3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: *a)* 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; *b)* 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato».

— Il D.M. n. 407/1987 (Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 232 del 5 ottobre 1987).

— Il testo dei commi 10, 11 e 12 dell'art. 19 del D.L. n. 233/1992 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992), in corso di conversione in legge, è il seguente:

«10. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte, di cui all'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

11. A partire dal 1992 il diritto annuale è determinato per le società di persone nella misura di L. 250.000.

12. Il comma 5 dell'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente: "5. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia più esercizi commerciali o di altre attività economiche diversi dalla sede principale, per ogni unità locale o esercizio è inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a L. 200.000"».

Nota al dispositivo:

— Per l'art. 2 del D.M. n. 407/1987 si veda nelle premesse al presente decreto e nelle relative note.

92A1569

DECRETO 31 marzo 1992.

Approvazione delle condizioni di polizza presentate dalla Edera vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, in Trento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 27 gennaio 1992 presentata dalla Edera Vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Trento, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza migliorative da utilizzare in particolari contratti stipulati in forma collettiva;

Vista la lettera in data 12 febbraio 1992, n. 220499 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza migliorative da utilizzare in particolari contratti stipulati in forma collettiva presentate dalla Edera Vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1570

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 marzo 1992.

Definizione del campo di applicazione dei metodi ufficiali di analisi nazionali dei fertilizzanti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», i quali prescrivono che i concimi e gli ammendanti e correttivi vengono controllati con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le direttive comunitarie n. 77/535/CEE della Commissione del 22 giugno 1977, n. 79/138/CEE della Commissione del 14 dicembre 1978, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi, pubblicate rispettivamente nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 213 del 22 agosto 1977 e n. L 39 del 14 febbraio 1979 e le direttive n. 87/566/CEE della Commissione del 24 novembre 1987 e n. 89/519/CEE della Commissione del 1° agosto 1989 recanti modifiche ed integrazioni della succitata direttiva n. 77/535/CEE, pubblicate rispettivamente nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 342 del 4 dicembre 1987 e n. L 265 del 12 settembre 1989;

Viste le direttive n. 87/94/CEE della Commissione dell'8 dicembre 1986 e n. 88/126/CEE della Commissione del 22 dicembre 1987, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle procedure di controllo delle caratteristiche e dei limiti dei concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto, pubblicate rispettivamente nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 38 del 7 febbraio 1987 e n. L 63 del 9 marzo 1988;

Visti i decreti ministeriali 24 marzo 1986, 19 luglio 1989 e 23 gennaio 1991, relativi all'approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti», pubblicati rispettivamente nei supplementi alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 1986, n. 196 del 23 agosto 1989 e n. 29 del 4 febbraio 1991 con i quali, tra l'altro, si è provveduto al recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie sopra richiamate;

Ritenuto opportuno definire con esattezza il campo di applicazione dei «Metodi di analisi nazionali» riportati nella seconda parte dei sopracitati «Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti», allo scopo di evitare possibili ostacoli agli scambi di fertilizzanti legalmente prodotti e commercializzati negli altri Paesi comunitari e importati in Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I «Metodi di analisi nazionali» descritti nella seconda parte dei «Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti», approvati con i decreti ministeriali 24 marzo 1986, 19 luglio 1989 e 23 gennaio 1991, non si applicano per il controllo dei fertilizzanti legalmente prodotti e commercializzati negli altri Paesi delle Comunità europee e importati in Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1992

Il Ministro: GORIA

92A1574

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 marzo 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Castelnuovo Berardenga in provincia di Siena. (Ordinanza n. 2238/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 1° agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo del 30 marzo 1987 nel quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato uno stato di pericolo incombente in località la Ripa, nel comune di Castelnuovo Berardenga;

Vista la nota n. 1691 datata 19 febbraio 1991 del comune di Castelnuovo Berardenga con la quale si trasmette un progetto di L. 5.963.090.000, articolato in due lotti rispettivamente di L. 3.293.920.000 e L. 2.669.170.000, per l'eliminazione del pericolo incombente in località la Ripa;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di aderire, anche se parzialmente, alla sola stabilizzazione del movimento franoso in località la Ripa, al fine di far eseguire le opere più necessarie all'eliminazione del più immediato pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esecuzione della sola stabilizzazione del movimento franoso di cui in premessa, è assegnata al comune di Castelnuovo Berardenga la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità dell'assegnazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 2.

Il comune di Castelnuovo Berardenga oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici debitamente approvati con delibera comunale, relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Castelnuovo Berardenga, dopo il riscontro di cui all'articolo precedente, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori in corso d'opera. All'uopo viene accantonata la somma necessaria con la quale il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

Roma, 17 marzo 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1512

ORDINANZA 26 marzo 1992.

Autorizzazione al convenzionamento di tecnici liberi professionisti ai sensi dell'art. 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in favore di taluni comuni danneggiati dagli eventi sismici del 7-11 maggio 1984 per il disbrigo delle pratiche relative agli interventi di recupero. (Ordinanza n. 2241/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le note n. 251 del 21 gennaio 1989 e n. 6855 dell'8 novembre 1989 con le quali il comune di Scanno in provincia di L'Aquila ha chiesto la autorizzazione al convenzionamento per un periodo complessivo di due anni a decorrere dal mese di ottobre 1989 di un tecnico (geometra) libero professionista per le pratiche di recupero edilizio degli edifici danneggiati dagli eventi

sismici del 7-11 maggio 1984 previsti dalla sopracitata legge 24 luglio 1984, n. 363, quantificando l'onere annuo presunto di tale convenzionamento in L. 24.600.000 compresa I.V.A.;

Viste le note n. 1577 del 29 giugno 1988 e n. 1743 del 1° agosto 1989 con le quali il comune di Bisegna in provincia di L'Aquila ha chiesto la autorizzazione al convenzionamento per un periodo complessivo di due anni a decorrere dall'agosto 1988 di un tecnico (geometra) libero professionista per le medesime anzidette finalità, quantificando l'onere annuo previsto in L. 24.600.000 compresa I.V.A.;

Viste le note n. 807 del 16 marzo 1987, n. 87 dell'11 gennaio 1988 e n. 489 del 12 febbraio 1989 con le quali il comune di Villetta Barrea in provincia di L'Aquila ha chiesto l'autorizzazione al convenzionamento con un tecnico libero professionista per il periodo complessivo di anni tre a decorrere dal 30 aprile 1988, quantificando l'onere complessivo di L. 74.500.297;

Viste le note n. 2059 del 6 novembre 1987 e n. 1472 del 20 luglio 1989 con le quali il comune di Civitella Alfedena in provincia di L'Aquila ha chiesto l'autorizzazione al convenzionamento per un periodo complessivo di due anni a decorrere dal mese di maggio 1988 di un tecnico (geometra) libero professionista per le stesse sopraindicate finalità quantificando in L. 24.000.000 circa, compresa l'I.V.A., l'onere annuo presunto;

Vista la nota n. 1807 del 29 dicembre 1988 con la quale il comune di Abbateggio in provincia di Pescara ha chiesto l'autorizzazione al convenzionamento per un periodo complessivo di anni uno con un tecnico a decorrere dal 1° luglio 1989 quantificando l'onere annuo previsto in L. 24.000.000 compresa I.V.A.;

Vista la nota n. 3021 dell'11 luglio 1989 con la quale il comune di Bolognano in provincia di Pescara ha chiesto, agli stessi fini, l'autorizzazione al convenzionamento di un tecnico libero professionista (geometra) per la durata di un anno a decorrere dal 15 marzo 1990, quantificando in L. 24.600.000 I.V.A. compresa, l'onere complessivo annuo;

Vista la nota n. 859 del 1° marzo 1989 con la quale il comune di Castiglione a Casauria in provincia di Pescara ha chiesto l'autorizzazione al convenzionamento di un tecnico (architetto) libero professionista per il disbrigo delle medesime incombenze per un periodo complessivo di un anno a decorrere dal 22 marzo 1990 quantificando in L. 24.000.000 l'onere complessivo annuo presunto;

Viste le note n. 1774 del 9 giugno 1988 e n. 3158 del 19 settembre 1989 con la quale il comune di Roccamorice in provincia di Pescara ha chiesto, per un periodo complessivo di due anni a decorrere dal 1° aprile 1990, l'autorizzazione al convenzionamento di un tecnico libero professionista (geometra) per le medesime finalità anzidette ed ha quantificato l'onere complessivo annuo presunto in L. 24.000.000 compresa I.V.A.;

Vista la nota n. 5473 del 1° agosto 1989 con la quale il comune di Manoppello in provincia di Pescara ha richiesto, per i medesimi fini, il convenzionamento di un tecnico (geometra) libero professionista per la durata di un anno a decorrere dal mese di giugno 1990, quantificando in L. 24.000.000 l'onere complessivo annuo presunto;

Viste le note n. 5911 del 23 dicembre 1987, n. 811 del 15 febbraio 1989 e n. 1549 del 24 marzo 1990 con le quali il comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore in provincia di Pescara ha chiesto l'autorizzazione al convenzionamento, per un periodo complessivo di due anni e sei mesi a decorrere dal maggio 1988, di un tecnico (geometra) libero professionista per le stesse finalità, ed ha quantificato l'onere complessivo presunto annuo di L. 24.600.000, I.V.A. inclusa;

Viste le note n. 41000 del 22 febbraio 1989 e n. 49577 del 22 febbraio 1990 con le quali il Dipartimento autorizzava le convenzioni in premessa per il comune di Scanno;

Viste le note n. 46155 del 26 luglio 1988 e n. 46655 del 22 febbraio 1990 con le quali il Dipartimento autorizzava le convenzioni in premessa per il comune di Bisegna;

Viste le note n. 14499 U.L. del 30 aprile 1987, n. 40934 del 29 aprile 1988 e n. 41585 del 7 giugno 1989 con le quali il Dipartimento autorizzava le convenzioni in premessa per il comune di Villetta Barrea;

Viste le note n. 63771 del 29 aprile 1988 e n. 46322 del 22 febbraio 1990 con le quali il Dipartimento autorizzava le convenzioni in premessa per il comune di Civitella Alfedena;

Vista la nota n. 40421 del 22 febbraio 1989 con la quale il Dipartimento autorizzava le convenzioni in premessa per il comune di Abbateggio;

Vista la nota n. 46538 del 22 febbraio 1990 con la quale il Dipartimento autorizzava la convenzione in premessa per il comune di Bolognano;

Vista la nota n. 42216 del 22 febbraio 1990 con la quale il Dipartimento autorizzava la convenzione in premessa per il comune di Castiglione a Casauria;

Viste le note n. 45610 del 26 luglio 1988 e n. 47880 del 22 febbraio 1990 con le quali il Dipartimento autorizzava le convenzioni in premessa per il comune di Roccamorice;

Vista la nota n. 46358 del 22 febbraio 1990 con la quale il Dipartimento autorizzava la convenzione in premessa per il comune di Manoppello;

Viste le note n. 40483 del 29 aprile 1988 e n. 41571 del 7 giugno 1989 con le quali il Dipartimento autorizzava le convenzioni in premessa per il comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore;

Vista la nota di osservazione della Corte dei conti n. 128/89/P.C. del 28 ottobre 1989 rendiconto 1986, rilievo 2, categoria 4, con la quale si fa presente che le proroghe del personale assunto ai sensi dell'ordinanza n. 312 datata 8 agosto 1984 non risultano disposte con ordinanza;

Ravvisata la necessità di ottemperare all'osservazione della Corte dei conti sanando, con provvedimento ordinativo, le convenzioni autorizzate con sola lettera;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per l'espletamento delle pratiche inerenti gli interventi di recupero edilizio degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 7-11 maggio 1984, i comuni di Scanno, Bisegna, Villetta Barrea e Civitella Alfedena in provincia di L'Aquila ed i comuni di Abbateggio, Bolognano, Castiglione a Casauria, Roccamorice, Manoppello e S. Valentino in Abruzzo Citerione in provincia di Pescara sono autorizzati, a sanatoria, al convenzionamento di tecnici liberi professionisti per i periodi indicati nelle note citate in premessa e, precisamente, ai convenzionamenti di seguito indicati:

comune di Scanno, un geometra per il periodo di due anni, decorrenti dal mese di ottobre 1989;

comune di Bisegna, un geometra per due anni decorrenti dal mese di agosto 1988;

comune di Villetta Barrea, un tecnico per tre anni decorrenti dal 30 aprile 1988;

comune di Civitella Alfedena, un geometra per due anni decorrenti dal mese di maggio 1988;

comune di Bolognano, un geometra per un anno a decorrere dal 15 marzo 1990;

comune di Abbateggio, un tecnico per un anno decorrente dal 1° luglio 1989;

comune di Castiglione a Casauria, un architetto per un anno a decorrere dal 22 marzo 1990;

comune di Roccamorice, un geometra per due anni decorrenti dal 1° ottobre 1988 al 31 ottobre 1988 e dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991;

comune di Manoppello, un geometra per un anno a decorrere dal mese di giugno 1990;

comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore, un geometra per due anni e sei mesi a decorrere dal mese di maggio 1988.

Art. 2.

Gli oneri correlati ai convenzionamenti di cui all'art. 1, quantificati presuntivamente per ciascuno dei comuni sopra elencati rispettivamente in lire 49.200.000, 49.200.000, 74.500.297, 48.000.000, 24.000.000, 24.600.000, 24.000.000, 48.000.000, 24.000.000 e 61.500.000, pari a complessive L. 427.000.297 sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1575

ORDINANZA 26 marzo 1992.

Modificazioni all'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988 concernente misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere finanziate con i fondi della Protezione civile. (Ordinanza n. 2242/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che dispone misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere il cui onere è a carico del Fondo della protezione civile;

Considerato che le opere realizzate con onere a carico del fondo della protezione civile rivestono comunque carattere di urgenza ed indifferibilità;

Ravvisata la necessità che il disposto della citata ordinanza n. 1348/FPC sia meglio definito al fine di porre in condizioni gli enti responsabili della progettazione e dell'esecuzione delle opere e gli enti autorizzatori di accelerare al massimo le operazioni preliminari degli interventi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 1 dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'8 febbraio 1988 è così modificato:

Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere con onere a carico del Fondo della protezione civile devono essere rilasciate entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta presentata dall'ente appaltante.

Qualora sussistano motivi che ostino al rilascio degli atti suddetti, l'autorità competente provvede ad indicare agli enti attuatori le prescrizioni che consentano di superare la valutazione negativa dell'opera.

In tal caso il termine indicato al primo comma rimane sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento delle controdeduzioni presentate dall'ente appaltante.

L'eventuale diniego serbato sulla richiesta di quest'ultimo deve essere, comunque, motivato.

In caso di mancata risposta nei termini di cui al primo e al terzo comma del presente articolo, l'opera si intende assentita indipendentemente dal rilascio degli atti previsti al primo comma.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1576

ORDINANZA 26 marzo 1992.

Integrazione delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 2125/FPC dell'11 aprile 1991 recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Calabria. (Ordinanza n. 2243/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 2125/FPC dell'11 aprile 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 1991, con la quale sono state date disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Calabria;

Rilevato che nel prospeto *B* al punto n. 34 di detta ordinanza, relativo all'elenco delle opere della provincia di Cosenza, viene erroneamente riportato come ente attuatore il comune di Calabretto per le opere acquedottistiche della comunità montana Serre Cosentine in comune di Cerisano relative alla sorgente Calabretto, il cui importo complessivo è di L. 650.000.000;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

Il punto n. 34 del prospetto *B*-allegato all'ordinanza n. 2125/FPC dell'11 aprile 1991, relativo alla provincia di Cosenza, è così sostituito:

Ente attuatore	Opere Acquedotto	Importo (milioni)	Tempi (mesi)
34) Comunità montana Serre Cosentine	Comune Cerisano Sorgente Calabretto	650	8

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 26 marzo 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1577

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e segnatamente il comma 9 dell'art. 6 ed il comma 1 dell'art. 16;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989 con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990;

Visto l'art. 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 18 settembre 1991 e dell'11 ottobre 1991;

Viste le delibere di adeguamento al predetto parere formulate dagli organismi accademici dell'Istituto universitario navale;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 3 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente:

«L'Istituto è costituito dalle seguenti facoltà:

a) facoltà di scienze nautiche;

b) facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale, che si compone dei seguenti corsi di laurea:

1) corso di laurea in economia marittima e dei trasporti;

2) corso di laurea in commercio internazionale e mercati valutari;

3) corso di laurea in economia aziendale;

4) corso di laurea in economia e commercio».

Art. 2.

L'art. 19 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente:

«La facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale conferisce:

a) la laurea in economia marittima e dei trasporti;

b) la laurea in commercio internazionale e mercati valutari;

c) la laurea in economia aziendale;

d) la laurea in economia e commercio.

La durata del corso di studi, per i quattro corsi di laurea, è di quattro anni.

Possono iscriversi:

a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali;

b) i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni provincia sotto la responsabilità didattica e scientifica delle università, sulla base di disposizioni che verranno impartite dal Ministero della pubblica istruzione.

Per gli studenti provenienti da altre facoltà o da altre università, sempre che in possesso di uno dei titoli di ammissione indicati nel comma 3 del presente articolo e per quelli provenienti da altre università straniere, le autorità accademiche prendono caso per caso i provvedimenti relativi alla loro carriera scolastica.

Gli studenti già iscritti ai corsi di laurea della facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale (corso di laurea in scienze economico-marittime, corso di laurea in economia marittima e dei trasporti, corso di laurea in commercio internazionale e mercati valutari) potranno completare gli studi previsti dall'ordinamento già vigente oppure trasferire la loro iscrizione ai corsi di laurea in economia aziendale o in economia e commercio, conformandosi alle modalità di passaggio che la facoltà stabilirà».

Art. 3.

L'art. 20 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente:

«Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni per i corsi di laurea in economia marittima e dei trasporti ed in commercio internazionale e mercati valutari:

1) istituzioni di diritto privato;

2) istituzioni di diritto pubblico;

3) economia politica I;

4) economia politica II;

5) storia economica;

6) statistica metodologica ed economica I;

7) statistica metodologica ed economica II;

8) matematica generale;

9) lingua straniera (I lingua) (triennale, con esame unico alla fine del triennio) (a scelta tra lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola, lingua araba);

10) diritto commerciale (biennale, con esame unico alla fine del biennio);

11) economia aziendale.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori propri del corso di laurea in economia marittima e dei trasporti:

1) ragioneria generale e applicata in particolare alle imprese di trasporto;

2) economia e tecnica delle imprese di trasporto;

3) diritto della navigazione (biennale, con esame unico alla fine del biennio);

4) economia e politica dei trasporti (biennale, con esame alla fine di ciascun anno);

5) economia delle aziende di pubblici servizi (biennale, con esame unico alla fine del biennio);

6) geografia economica (biennale, con esame unico alla fine del biennio);

7) ricerca operativa applicata ai problemi dei trasporti;

8) tecnica industriale e commerciale.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori propri del corso di laurea in commercio internazionale e mercati valutari:

1) ragioneria generale e applicata alle imprese commerciali, bancarie e assicurative;

2) politica economica e finanziaria;

3) tecnica bancaria e professionale;

4) diritto delle assicurazioni;

5) diritto internazionale;

6) economia internazionale;

7) matematica finanziaria;

8) tecnica degli scambi e cambi con l'estero;

9) scienza delle finanze e diritto finanziario.

Sono insegnamenti complemetari comuni per i corsi di laurea in economia marittima e dei trasporti ed in commercio internazionale e mercati valutari:

1) analisi economica;

2) calcolo numerico;

3) contabilità aziendale;

4) contabilità nazionale;

5) demografia;

6) diritto aeronautico e spaziale;

7) diritto amministrativo;

8) diritto bancario;

9) diritto commerciale internazionale;

10) diritto dei trasporti;

11) diritto del lavoro;

12) diritto della borsa e dei cambi;

13) diritto della previdenza sociale;

14) diritto delle Comunità europee;

15) diritto internazionale della navigazione;

16) diritto internazionale privato e processuale;

17) diritto privato comparato;

18) diritto sindacale e legislazione del lavoro;

19) diritto tributario;

20) diritto valutario;

21) econometria;

22) economia dei Paesi in via di sviluppo;

23) economia dei trasporti internazionali e comunitari;

24) economia del lavoro;

25) economia del turismo;

26) economia dell'ambiente e delle risorse marine;

27) economia della localizzazione;

28) economia delle aziende pubbliche;

29) economia delle Comunità europee;

30) economia e finanza delle imprese di assicurazione;

31) economia italiana;

32) economia industriale;

33) economia matematica;

34) economia monetaria e creditizia;

35) elaboratori elettronici e sistemi meccanografici;

36) geografia regionale;

37) legislazione doganale;

38) lingua cinese (triennale, con esame unico alla fine del triennio);

39) lingua giapponese (triennale, con esame unico alla fine del triennio);

40) lingua russa (triennale, con esame unico alla fine del triennio);

41) marketing;

42) merceologia;

43) merceologia doganale;

44) metodi statistici di controllo della qualità;

45) metodologia e determinazioni quantitative d'azienda;

46) organizzazione aziendale;

47) organizzazione e tecnica di borsa;

48) politica e tecnica degli scambi internazionali;

49) programmazione e pianificazione dei trasporti;

50) ragioneria pubblica;

51) ricerca operativa;

52) statistica aziendale;

53) statistica dei trasporti;

54) statistica del credito e monetaria;

55) statistica delle esplorazioni e delle scoperte geografiche;

56) storia dei trasporti;

57) storia del commercio;

58) storia del commercio e della navigazione;

59) storia del diritto della navigazione;

60) storia dell'industria;

61) storia della moneta e della banca;

62) storia della finanza pubblica;

63) storia delle dottrine economiche;

64) storia delle relazioni economiche internazionali;

65) storia economica dei Paesi in via di sviluppo;

66) storia economica delle innovazioni tecnologiche;

67) tecnica bancaria dei crediti speciali;

68) tecnica dei finanziamenti aziendali;

69) tecnica dei mercati finanziari internazionali;

70) tecnica del commercio interno ed internazionale;

71) tecnica della certificazione aziendale;

72) tecnica della navigazione;

73) tecnica della programmazione economica;

74) tecnica delle costruzioni ed estimo dei mezzi di trasporto;

75) tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;

76) tecnica doganale;

77) tecnica e legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno;

78) teoria delle decisioni;

79) teoria e politica dello sviluppo economico;

80) teoria e politica monetaria internazionale.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori del corso di laurea in economia e commercio:

1) istituzioni di diritto privato;

2) istituzioni di diritto pubblico;

3) diritto commerciale (biennale, con esame unico alla fine del biennio);

4) matematica generale;

5) matematica finanziaria (biennale, con esame alla fine di ciascun corso annuale);

6) statistica (biennale, con esame alla fine di ciascun corso annuale);

7) economia politica (biennale, con esame alla fine di ciascun corso annuale);

8) diritto del lavoro;

9) scienza delle finanze e diritto finanziario;

10) economia e politica agraria;

11) politica economica e finanziaria;

12) storia economica;

13) geografia economica (biennale, con esame unico alla fine del biennio);

14) ragioneria generale ed applicata (biennale, con esame alla fine di ciascun corso annuale);

15) tecnica bancaria e professionale;

16) tecnica industriale e commerciale;

17) merceologia;

18) lingua francese o spagnola (triennale, con esame scritto e orale alla fine del triennio);

19) lingua inglese o tedesca (triennale, con esame scritto e orale alla fine del triennio).

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori del corso di laurea in economia aziendale:

1) economia aziendale;

2) matematica generale;

3) istituzioni di diritto privato;

4) istituzioni di diritto pubblico;

5) economia politica I;

6) economia politica II;

7) storia economica;

8) sociologia;

9) statistica metodologica;

10) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

11) diritto commerciale;

12) politica economica e scienza delle finanze;

13) economia aziendale (corso progredito);

14) economia delle aziende industriali;

15) economia delle aziende commerciali;

16) economia delle aziende di credito;

17) organizzazione del lavoro.

Sono insegnamenti complementari propri del corso di laurea in economia e commercio:

1) analisi economica;

2) calcolo numerico e programmazione;

3) demografia;

4) diritto privato comparato;

5) economia applicata;

6) economia dei Paesi in via di sviluppo;

7) economia dei trasporti internazionali e comunitari;

8) economia del lavoro;

9) economia del settore pubblico;

10) economia del turismo;

11) economia delle Comunità europee;

12) economia industriale;

13) economia italiana;

14) economia regionale;

15) economia urbana;

16) elaboratori elettronici e sistemi meccanografici;

17) geografia regionale;

18) lingua cinese (triennale, con esame scritto e orale alla fine del triennio);

19) lingua giapponese (triennale, con esame scritto e orale alla fine del triennio);

20) lingua russa (triennale, con esame scritto e orale alla fine del triennio);

21) matematica finanziaria e attuariale;

22) metodi quantitativi per le decisioni;

23) programmazione e pianificazione dei trasporti;

24) ricerca operativa;

25) sistemi agricoli comparati;

26) sistemi fiscali comparati;

27) statistica economica;

28) statistica sociale;

29) storia del diritto commerciale;

30) storia dell'agricoltura;

31) storia della finanza pubblica;

32) storia delle assicurazioni e della previdenza;

33) storia delle relazioni economiche internazionali;

34) storia economica del turismo;

35) storia economica dell'Europa;

36) storia economica della sanità;

37) storia economica della tecnologia;

38) storia marittima;

39) tecnica di analisi dei dati;

40) tecnica di ricerca e di elaborazione dei dati;

41) tecnica e legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno;

42) tecnologia dei cicli produttivi;

43) teoria dei campioni;

44) teoria e tecnica del campionamento statistico.

Sono insegnamenti complementari propri del corso di laurea in economia aziendale:

1) amministrazione del personale e analisi delle mansioni;

2) analisi di mercato;

3) bilancio ed altre determinazioni di sintesi;

4) bilancio ed altre determinazioni di sintesi nelle amministrazioni pubbliche;

5) contabilità aziendale;

6) contabilità industriale;

7) controllo di qualità;

8) costi di distribuzione e canali di distribuzione;

9) costi e ricavi bancari;

10) direzione e analisi del processo decisionale;

11) diritto commerciale internazionale;

12) diritto della borsa e dei cambi;

13) diritto fallimentare;

14) diritto industriale;

15) diritto internazionale privato e processuale;

16) diritto penale commerciale;

17) diritto tributario;

18) economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

19) economia degli intermediari finanziari;

20) economia dei settori di aziende industriali;

21) economia del medio circolante;

22) economia del mercato mobiliare;

23) economia del trasporto aereo;

24) economia della cooperazione;

25) economia delle aziende agrarie;

26) economia delle aziende del grande dettaglio;

27) economia delle aziende di assicurazione e di previdenza;

28) economia delle aziende di credito (corso progredito);

29) economia delle aziende industriali (corso progredito);

30) economia delle aziende pubbliche;

31) economia delle fonti di energia;

32) economia e direzione aziendale;

33) economia e finanza delle imprese pubbliche;

34) economia e tecnica della pubblicità;

35) economia matematica;

36) economia montana e forestale;

37) economia regionale;

38) finanza aziendale;

39) funzioni commerciali;

40) funzioni di produzione;

41) funzioni finanziarie;

42) gestione valutaria delle banche;

43) localizzazione degli impianti industriali;

44) metodologia e determinazioni quantitative d'azienda (informatica);

45) organizzazione aziendale;

46) organizzazione commerciale;

47) organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

48) organizzazione delle aziende di credito;

49) organizzazione delle imprese industriali;

50) organizzazione e tecnica della borsa;

51) pianificazione a lungo periodo;

52) pianificazione economica territoriale;

53) politica e tecnica degli scambi internazionali;

54) politiche dei prezzi;

55) programmazione e controllo;

56) programmazione e pianificazione nella amministrazione pubblica;

57) ragioneria internazionale;

58) ragioneria professionale;

59) ragioneria pubblica;

60) rilevazioni bancarie;

61) sistemi di informazione e controllo;

62) statistica aziendale;

63) statistica delle decisioni;

64) storia dell'industria;

65) tecnica bancaria dei crediti speciali;

66) tecnica dei finanziamenti aziendali;

67) tecnica dei mercati finanziari internazionali;

68) tecnica del commercio internazionale;

69) tecnica della certificazione aziendale;

70) tecnica della programmazione economica;

71) tecnica della revisione aziendale;

72) tecnica delle assicurazioni marittime;

73) tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;

74) tecnica e ordinamento di borsa;

75) tecnologia dei cicli produttivi;

76) tecnica dei costi di produzione e contabilità industriale;

77) teoria e politica monetaria internazionale;

78) teoria statistica delle decisioni.

Per essere ammesso all'esame di laurea:

a) per i corsi di laurea in economia marittima e dei trasporti ed in commercio internazionale e mercati valutari, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami degli insegnamenti fondamentali obbligatori comuni, degli insegnamenti fondamentali propri del proprio corso di laurea e di almeno cinque insegnamenti da lui scelti fra gli insegnamenti complementari comuni;

b) per il corso di laurea in economia aziendale, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami degli insegnamenti fondamentali obbligatori propri del corso di laurea ed inoltre di nove insegnamenti complementari scelti fra i gruppi di discipline indicate dalla facoltà per singoli piani di studio, a seconda dell'indirizzo prescelto;

c) per il corso di laurea in economia e commercio, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami degli insegnamenti fondamentali obbligatori propri del corso di laurea e inoltre di due insegnamenti complementari da lui scelti fra i complementari.

Gli studenti possono, tuttavia, previa autorizzazione del consiglio di facoltà, seguire un proprio piano di studi fatti salvi gli insegnamenti obbligatori, purché esso comprenda insegnamenti impartiti nella facoltà.

Lo studente, inoltre, dovrà, prima di sostenere l'esame di laurea in economia aziendale, dar prova di corretta conoscenza di due lingue straniere, scelte fra quelle impartite nell'istituto linguistico».

Art. 4.

L'art. 21 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente:

«Lo studente non può sostenere l'esame di diritto commerciale, ove non abbia superato quello di istituzioni di diritto privato; l'esame di diritto del lavoro, ove non abbia superato quello di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico; l'esame di diritto internazionale, ove non abbia superato quello di istituzioni di diritto pubblico; l'esame di diritto della navigazione, ove non abbia superato quello di diritto commerciale; l'esame di matematica finanziaria, ove non

abbia superato quello di matematica generale; l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario; ove non abbia superato quelli di economia politica; l'esame di economia e politica dei trasporti, ove non abbia superato quelli di economia politica e statistica metodologica ed economica; l'esame di economia e tecnica delle imprese di trasporto, ove non abbia superato quello di economia aziendale; l'esame di matematica finanziaria ed attuariale, ove non abbia superato quello di matematica».

Art. 5.

L'art. 24 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente:

«Presso la facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale sono costituiti, secondo il criterio dell'afferenza sancita dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, i seguenti istituti scientifici:

istituto di diritto commerciale;
istituto di diritto della navigazione;
istituto di diritto pubblico;
istituto di economia dei trasporti;
istituto di geografia economica;
istituto di lingue;
istituto di merceologia;
istituto di statistica e matematica;
istituto di storia economica;
istituto di studi economici;
istituto di studi aziendali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 ottobre 1991

Il rettore: FERRARA

92A1578

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 19 marzo 1992 è stato conferito il diploma di secondo grado «Al merito della redenzione sociale» al prof. Giovanni Triggiani, con consegna di medaglia d'argento di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

92A1580

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza della società «Fiduciaria del Sempione S.r.l.», con sede legale in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1992, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della «Fiduciaria del Sempione S.r.l.», con sede legale in Milano, corso di Porta Vittoria, 29, il comitato di sorveglianza composto dalle signore:

dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1° gennaio 1954, in qualità di esperta e con funzioni di presidente;

dott.ssa Enrica Col, nata a Roma il 4 febbraio 1954, in qualità di esperta;

dott.ssa Giuseppina Lingetti, nata a Roma il 2 giugno 1957, in qualità di esperta.

92A1581

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1496 del 1970, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte, risultate irreperibili, sono state sollecitate alla restituzione dei punzoni in dotazione mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali n. 13 del 14 febbraio 1992 della prefettura di Torino, rimasta senza esito.

Si diffidano pertanto gli eventuali detentori dei punzoni medesimi a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Torino.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni non restituiti
308 TO	Caria Efisio	Torino	1
354 TO	Il Carato S.a.s.	Avigliana	2
365 TO	Ballatore Renato	Torino	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1496 del 1970, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1520 AL	Molina Giovanni	Valenza
1760 AL	Bruni Dario	Alessandria
2401 AL	Forlani & Bello	Alessandria
2807 AL	Mallarino Roberto	Valenza
2883 AL	Borsalino Maurizio	Valenza
3008 AL	Vecchio Giulio	Valenza
3065 AL	Amisano Angelo	Valenza
306 AR	Gerem S.n.c.	Arezzo
469 AR	S.M.B. S.n.c.	Capolona
473 AR	Creazioni Michelangelo S.n.c.	Pieve S. Stefano
639 AR	C.O.I. S.a.s.	Arezzo
740 AR	Silver Fashion	Arezzo
816 AR	L.G. Oro	Castiglion Fiorentino
872 AR	Turchi & Turchi S.r.l.	Civitella Val di Chiana
880 AR	Alex Gold	Arezzo
1024 AR	B & B Diamantatura	Arezzo
29 CO	Taroni Angelo	Moltrasio
387 FI	Bacattini Leonello	Firenze
451 FI	Clementini Bruno	Firenze
494 FI	Giannini Mauro	Firenze

Marchio	Ragione sociale	Sede
766 FI	M.C.F. S.n.c.	Firenze
858 FI	Grandis Elisa	Firenze
897 FI	Coral Stones	Firenze
1025 FI	Martinelli Giovanni	Rufina
1087 FI	Tuscania Gioielli	Signa
1156 FI	Marcelli	Impruneta
81 FO	Testera Gianfranco	Rimini
30 FR	Agostini Maria	Ceccano
133 GE	Fava Giancarlo	Genova
251 GE	Cattaneo Marina	Genova
2 GO	G. Gratton	Gorizia
8 GO	Ziani Gerardo	Gorizia
6 SP	Soc. Mineraria e metallurgica Pertusola	Pertusola
31 SP	Ricci Roberto	La Spezia
45 LT	Morrone Alberto	Latina
610 MI	Schiger	Bollate
783 MI	Oronovo	Milano
827 MI	Pallono Giorgio	Milano
1007 MI	Cervone Luigi e C. S.n.c.	Milano
1047 MI	L.B. e F. Barzaghi Italy S.r.l.	Meda
1093 MI	Effe Oro	Cesano Boscone
1212 MI	Bonora e Fabbroni	Milano
1380 MI	Lanfranchi Fernando	Milano
198 NA	Cozzolino Salvatore	Torre del Greco
345 NA	Acampora Giovanni	Torre del Greco
555 NA	Ballivo Domenico	Torre del Greco
585 NA	Crispino Michele S.n.c.	Torre del Greco
198 PD	Cappellazzo Sergio	Padova
206 PD	Panizzolo Mauro	Padova
265 PD	Laboratorio orafo artigiano di Giacometti Simonetta	Padova
339 PD	Euro Silver S.a.s.	Limena
173 PA	Riticella Gaetano	Palermo
179 PA	«I D» di Baldi Stefano e Ravello Cosima	Palermo
48 PV	Carisio Roberto	Mortara
106 PV	Gallana Giovanni	Frascarolo
122 PV	Zelaschi Pieremilio	Tromello
142 PV	Zampollini Franco	Vidigulfo
163 PV	Cicognini Roberta	Mede
164 PV	Gardenia Gioielli	Mede
63 PG	Pettirossi Ulderico	Torgiano
62 PS	La Medusa	Urbino
67 PS	Studio 18 K	Fano
27 RA	Grandi Paolo	Ravenna
792 RM	Crucianelli Giuseppe	Roma
22 RO	Destro Giovanni	Taglio di Po
50 SS	Vassallo Mario	Olbia
56 SS	Alfonso Carmelo	Alghero
21 SV	Scacciotti Giulio	Savona
41 TR	Adoni Gianluca	Terni
216 TO	Faletto Piero	Torino
225 TO	Tamietto Francesco	Torino
262 TO	Lautier Aldo	Torino
275 TO	Di Lilla Cosimo	Torino
316 TO	Auromet	Collegno
61 TV	Volpato Patrizia	Preganziol
57 TS	Mon Tresor S.n.c.	Trieste
183 VA	Puricelli Aldo	Samarate
264 VA	Picard S.n.c.	Cardano al Campo
271 VA	Sagor di Piazza e C.	Varese
2 VE	Borella Antonio e Figlio	Venezia
166 VE	L'orafo di Penso Giorgio	Venezia
203 VE	Effetto oro S.n.c.	Mestre
210 VE	Ceruti Donata	Mestre
223 VE	Oro giallo	S. Donà di Piave
1650 VI	Panciera Epifanio	Trissino
13 VT	Ottaviani Elio	Viterbo

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1496 del 1970, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ed hanno restituito i relativi punzoni, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
61 IM	Burgio Salvatore	Sanremo	1
1052 MI	Beltrami Giuseppe	Milano	1
35 PC	Metal Trade S.a.s.	Piacenza	2
175 VA	Bodio Gianmarcello	Angera	1
189 VA	Valsesia Paride	Sumirago	4

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1496 del 1970, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
21 AN	Fanini F.A.I.N. S.p.a.	Loreto
10 CS	Coletta Osvaldo	Rossano
13 CS	Perciavalle Giancarlo	Amantea
138 FO	Rossi Claudio	Riccione
71 IM	Baldini Mirco	Sanremo
1447 MI	Schavoleni Sergio	Milano
1558 MI	Orofans by Mida Stones S.r.l.	Milano
45 NO	Creazioni Margareta S.n.c.	Verbania
767 RM	Baldazzi Gabriele	Palestrina
776 RM	La.Or. S.n.c.	Velletri
780 RM	Proietti Umberto	Roma
825 RM	Leo Fabio	Lariano
40 TS	Demaria Marcello	Trieste
334 VA	Oreficeria Lord S.n.c.	Varese

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1496 del 1970, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito i relativi punzoni, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
468 AR	Bianchi Angiolo & C.	Capolona	1
697 AR	Catenarte S.a.s.	Arezzo	5
633 FI	GI.LA.F. S.r.l.	Firenze	1
276 MI	Argenteria d'arte	Milano	2
1412 MI	L'effimero S.a.s.	Milano	3
304 NA	Rajola S.n.c.	Torre del Greco	2
632 NA	Silver Gold S.r.l.	Napoli	2
676 NA	Anticori S.n.c.	Napoli	3

92A1582

MINISTERO DEL TESORO

N. 63

Corso dei cambi del 31 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1238,750	1238,750	1239 —	1238,750	1238,750	1238,750	1239,150	1238,750	1238,750	1238,750
E.C.U.	1542 —	1542 —	1542,750	1542 —	1542 —	1542 —	1542 —	1542 —	1542 —	1542 —
Marco tedesco	754,750	754,750	754,760	754,750	754,750	754,750	754,730	754,750	754,750	754,750
Franco francese	222,570	222,570	222,900	222,570	222,570	222,570	222,570	222,570	222,570	222,570
Lira sterlina	2156,300	2156,300	2159 —	2156,300	2156,300	2156,300	2156,650	2156,300	2156,300	2156,300
Fiorino olandese	670,250	670,250	670 —	670,250	670,250	670,250	670,240	670,250	670,250	670,250
Franco belga	36,666	36,666	36,670	36,666	36,666	36,666	36,667	36,666	36,666	36,666
Peseta spagnola	11,933	11,933	11,960	11,933	11,933	11,933	11,936	11,933	11,933	11,933
Corona danese	194,460	194,460	194,500	194,460	194,460	194,460	194,460	194,460	194,460	194,460
Lira irlandese	2009,500	2009,500	2010 —	2009,500	2009,500	2009,500	2009,750	2009,500	2009,500	—
Dracma greca	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,497	6,500	6,500	—
Escudo portoghese	8,757	8,757	8,780	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757	8,757
Dollaro canadese	1040,750	1040,750	1041 —	1040,750	1040,750	1040,750	1041,200	1040,750	1040,750	1040,750
Yen giapponese	9,316	9,316	9,295	9,316	9,316	9,316	9,313	9,316	9,316	9,316
Franco svizzero	827 —	827 —	827,500	827 —	827 —	827 —	827 —	827 —	827 —	827 —
Scellino austriaco	107,245	107,245	107,200	107,245	107,245	107,245	107,235	107,245	107,245	107,245
Corona norvegese	192,180	192,180	192,150	192,180	192,180	192,180	192,180	192,180	192,180	192,180
Corona svedese	207,960	207,960	208,100	207,960	207,960	207,960	207,930	207,960	207,960	207,960
Marco finlandese	276,630	276,630	276,500	276,630	276,630	276,630	276,450	276,630	276,630	—
Dollaro australiano	953,400	953,400	954 —	953,400	953,400	953,400	953,500	953,400	953,400	953,400

Media dei titoli del 31 marzo 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	99,900
» » » 21- 4-1987/94	100,100
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,075
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,175
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,225
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,225
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,200
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,250
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,150
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,450
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,300
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,300
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,250
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,900
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	100,100
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,900
» » » » 19- 5-1986/92	99,950
» » » » 20- 7-1987/92	99,975
» » » » 19- 8-1987/92	100,200
» » » » 1-11-1987/92	100,050
» » » » 1-12-1987/92	100,075
» » » » 1- 1-1988/93	99,925

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,175
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,200
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,350
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,775
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,150
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,825
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,175
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,625
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,300
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,650
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,100
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,650
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,150
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,950
»	»	»	»	19-12-1986/93	100 —
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100 —
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,250
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,275
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,350
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,900
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,825
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,600
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,475
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,525
»	»	»	»	1- 3-1990/95	97,675
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 5-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,475
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,900
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,075
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,475
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,700
»	»	»	»	1-10-1985/95	99 —
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,550
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,200
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,425
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,200
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,550
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,300
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,550
»	»	»	»	1- 1-1991/96	100,425
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,900
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,550
»	»	»	»	1- 3-1986/96	100 —
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,675
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,475
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,575
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,075
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,800
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,850
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,525
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,525
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,400
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,700
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,050
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,275
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,500
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,775
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,925
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,550
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,275
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,325
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,550
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,325
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,350
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,425
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,075
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98,225
»	»	»	»	1- 9-1991/98	98,275

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,15%	1- 4-1992	99,875
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,850
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,900
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,850
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,950
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,725
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,650
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,750
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,825
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,775
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,850
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,675
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,525
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,950
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,925
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,475
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,925
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,275
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,100
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,025
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,250
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,925
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,125
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,125
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,025
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,300
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100 —
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100 —
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,900
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,900
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100 —
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	97,925
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101,075
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	97,700

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	26- 4-1988/92	8,50%	100,050
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	99,875
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100 —
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,500
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,850
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,550
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,050
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,925
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,900
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,200
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,600
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,250
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	96,300
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,200
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,900
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	101 —
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,950
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,300
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,350
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	104,300
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	113,025
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	103,100
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,375
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	106,400

92M31032

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELLA DIFESA

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana combattenti volontari antifascisti in Spagna

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1992, registro n. 2 Difesa, foglio n. 354, è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione italiana combattenti volontari antifascisti in Spagna e ne è stato approvato l'unito statuto composto da venticinque articoli.

92A1583

Ricompensa al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1992, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito:

Medaglia d'argento

All'app. CC Paolo Peron, nato a Bolzano il 28 giugno 1959, con la seguente motivazione: «Appuntato dei carabinieri addetto alla sicurezza dell'ambasciata d'Italia ad Addis Abeba nel corso dei tragici avvenimenti che hanno coinvolto la capitale etiopica, nel quadro delle direttive ricevute, si è prodigato con grande coraggio, elevatissimo impegno, altissimo senso del dovere e della responsabilità, trascinando nel suo esempio, i connazionali della comunità italiana a rendere possibile lo svolgimento di tutte quelle operazioni volte alla sicurezza. A rischio, a volte, anche della propria vita ha garantito la massima sicurezza, ponendosi alla guida e alla scorta di autovetture, in particolare dell'ambasciatore, costantemente impegnato in contatti con le autorità locali e con i capi delle principali rappresentanze diplomatiche che sovente hanno comportato l'attraversamento delle linee dei contrapposti schieramenti.

Il contributo dell'app. Peron è stato determinante ai fini della massima sicurezza di tutto il personale dell'ambasciata e della comunità italiana in loco, riscuotendo l'incondizionato apprezzamento del Ministero degli affari esteri, dell'ambasciatore d'Italia ad Addis Abeba, e di tutti coloro che hanno potuto apprezzare direttamente le eccellenti qualità morali e professionali, degne delle migliori tradizioni dell'Arma dei carabinieri». — Addis Abeba, 25 maggio 1991-10 giugno 1991.

92A1584

Rettifiche di decreti di conferimento di decorazioni al valor militare

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1991 il regio decreto 3 febbraio 1941, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1941, registro n. 7 Esercito, foglio n. 139, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1941, disp. 70, pag. 4910, è rettificato nel senso che il nominativo Cesarini Raniero fu Ettore di Sprinato Venere, da Palermo, sergente 116° reggimento fanteria, deve intendersi modificato nel nome Rainiero.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1991 il regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Esercito, foglio n. 148, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1913, dispensa straordinaria del 5 aprile 1913, pag. 98, è rettificato nel senso che il nominativo Mancione Donato, da Castelcivita (Salerno), trombettiere, n. 20563 di matricola, deve intendersi modificato nel cognome Maucione.

92A1602

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 23 marzo 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *Soc. Cantieri Baglietto*, con sede in Varazze (Savona) e stabilimento di Varazze (Savona), licenziati dal 28 febbraio 1986:

periodo: dal 15 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 29 maggio 1980: dal 28 dicembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. IB - MEI*, con sede in Asti, e stabilimento di Asti, licenziati dal 6 ottobre 1977 al 10 febbraio 1988:

periodo: dal 9 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 24 febbraio 1978: dal 23 maggio 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1978.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tomaificio Giulia*, con sede in Dovadola (Forlì) e stabilimento di Dovadola (Forlì), licenziati dal 26 giugno 1984:

periodo: dal 18 dicembre 1990 al 17 giugno 1991;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tomaificio Giulia*, con sede in Dovadola (Forlì) e stabilimento di Dovadola (Forlì), licenziati dal 26 giugno 1984:

periodo: dal 18 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

5) Lavoratori dell'azienda *Soc. Calzaturificio Bondi di Crudeli Adone*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì, licenziati dal 26 giugno 1984:

periodo: dal 18 dicembre 1990 al 17 giugno 1991;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *Soc. Calzaturificio Bondi di Crudeli Adone*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì, licenziati dal 26 giugno 1984:

periodo: dal 18 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

7) Lavoratori dell'azienda *Calzaturificio Orfeo*, con sede in Premilcuore (Forlì) e stabilimento di Premilcuore (Forlì), licenziati dal 4 ottobre 1984:

periodo: dal 28 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dal 4 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Officine navali Campanella*, con sede in Genova e stabilimento di Genova-Calata Gadda, licenziati dal 29 maggio 1988 al 29 novembre 1988:

periodo: dal 30 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 24 marzo 1988: dal 17 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Marson*, con sede in Offanengo (Cremona) e stabilimento di Offanengo (Cremona), licenziati dal 12 giugno 1988 al 13 dicembre 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1990 al 14 giugno 1991;
CIPI 14 giugno 1988: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Marson*, con sede in Offanengo (Cremona) e stabilimento di Offanengo (Cremona), licenziati dal 12 giugno 1988 al 13 dicembre 1988:

periodo: dal 15 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 14 giugno 1988: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989.

11) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cotoniero, operanti in Paderno Franciacorta (Brescia), a decorrere dal 15 ottobre 1988

periodo: dal 15 aprile 1990 al 15 ottobre 1990;
CIPI 30 maggio 1991: dal 15 ottobre 1988;
causa: crisi di settore.

12) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cotoniero, operanti in Paderno Franciacorta (Brescia), a decorrere dal 15 ottobre 1988:

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
CIPI 30 maggio 1991: dal 15 ottobre 1988;
causa: crisi di settore.

13) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cotoniero, operanti in Paderno Franciacorta (Brescia), a decorrere dal 15 ottobre 1988:

periodo: dal 15 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 30 maggio 1991: dal 15 ottobre 1988;
causa: crisi di settore.

14) Lavoratori dell'azienda *Ditta calzaturificio Tre Effe*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 25 febbraio 1987:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 18 settembre 1987: dal 25 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori dell'azienda *Ditta calzaturificio Tre Effe*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 25 febbraio 1987:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 18 settembre 1987: dal 25 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale.

16) Lavoratori dell'azienda *Ditta calzaturificio Tre Effe*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 25 febbraio 1987:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 18 settembre 1987: dal 25 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Bleyle*, con sede in Lainate (Milano) e stabilimento di Lainate (Milano), licenziati dal 23 giugno 1987:

periodo: dal 22 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 23 giugno 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Metalchiusure Jolly*, con sede in Melito (Napoli) e stabilimento di Melito (Napoli), licenziati dal 5 dicembre 1985:

periodo: dal 18 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 5 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1992.

19) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sirri*, con sede in San Zeno di Galeata (Forlì) e stabilimento di San Zeno di Galeata (Forlì), licenziati dal 26 novembre 1987:

periodo: dal 26 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 luglio 1988: dal 26 novembre 1987;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Giulio Einaudi editore*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 29 dicembre 1990 al 28 giugno 1991:

periodo: dal 29 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 14 giugno 1988: dal 6 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Diana*, con sede in Forlì e stabilimenti di Forlì e Meldola (Forlì), licenziati dal 24 giugno 1984:

periodo: dal 26 dicembre 1990 al 25 giugno 1991;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Diana*, con sede in Forlì e stabilimenti di Forlì e Meldola (Forlì), licenziati dal 24 giugno 1984:

periodo: dal 26 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Foemina*, con sede in Buonabitacolo (Salerno) e stabilimento di Buonabitacolo (Salerno), licenziati dal 19 aprile 1985 al 10 ottobre 1988:

periodo: dal 6 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mupi*, con sede in Firenze e stabilimenti di Firenze e Terranova Bracciolini (Arezzo), licenziati dal 5 luglio 1986 al 30 dicembre 1988:

periodo: dal 28 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Slaicord*, con sede in Altavilla Silentina (Salerno) e stabilimento di Carillia di Altavilla Salentina (Salerno), licenziati dal 13 gennaio 1987 al 5 gennaio 1988:

periodo: dal 14 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 17 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Permaflex*, con sede in Roma e stabilimento di Gello (Pistoia), licenziati dal 27 novembre 1988 al 26 maggio 1989:

periodo: dal 27 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 2 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ge.Vi.*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), licenziati dal 5 febbraio 1989 al 5 agosto 1989:

periodo: dal 6 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dall'8 febbraio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a Antico opificio serico cugini De Negri*, con sede in Caserta e stabilimento di S. Leucio (Caserta), licenziati dal 29 novembre 1988 al 23 ottobre 1989:

periodo: dal 30 novembre 1990 al 29 maggio 1991;
CIPI 14 giugno 1988: dal 5 ottobre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Antico opificio serico cugini De Negri*, con sede in Caserta e stabilimento di S. Leucio (Caserta), licenziati dal 29 novembre 1988 al 23 ottobre 1989:

periodo: dal 30 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 14 giugno 1988: dal 5 ottobre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991.

8) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore siderurgico, operanti in comune di Arzano (Napoli), a decorrere dal 19 dicembre 1989:

periodo: dal 19 dicembre 1990 al 18 giugno 1991;
CIPI 20 dicembre 1991 con effetto dal 19 dicembre 1989;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

9) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore siderurgico, operanti in comune di Arzano (Napoli) a decorrere dal 19 dicembre 1989:

periodo: dal 19 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 dicembre 1991 con effetto dal 19 dicembre 1989;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Arpa*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo, licenziati dal 20 dicembre 1985:

periodo: dal 20 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 25 gennaio 1985: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° agosto 1991.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gafer*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo, licenziati dal 19 giugno 1990 al 18 dicembre 1990:

periodo: dal 19 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 17 dicembre 1989: dal 28 dicembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1991.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Giuseppe De Negri & Figli*, con sede in Sala (Caserta) e stabilimento di Sala (Caserta), licenziati dal 28 febbraio 1990 al 26 gennaio 1991:

periodo: dal 28 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 18 aprile 1991: dal 27 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1992.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cors elite*, con sede in Borgo a Mozzano (Lucca) e stabilimento di S. Piero in Campo di Barga (Lucca), licenziati dal 9 gennaio 1991 all'8 luglio 1991:

periodo: dal 9 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 settembre 1990: dal 25 settembre 1989;
causa: crisi aziendale.

14) Lavoratori dell'azienda *Suolificio A. & F. Cretella*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli), licenziati dal 10 febbraio 1988:

periodo: dal 10 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 2 dicembre 1987: dal 10 febbraio 1988;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Valsele*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno), licenziati dal 29 marzo 1983 al 2 settembre 1988:

periodo: dal 2 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 settembre 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Canapificio centro meridionale*, con sede in Monterotondo Scalo (Roma) e stabilimento di Monterotondo Scalo (Roma), licenziati dal 28 gennaio 1988:

periodo: dal 19 gennaio 1991 al 18 luglio 1991;
CIPI 19 giugno 1985: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Canapificio centro meridionale*, con sede in Monterotondo Scalo (Roma) e stabilimento di Monterotondo Scalo (Roma), licenziati dal 28 gennaio 1988:

periodo: dal 19 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 giugno 1985: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cesano*, con sede in S. Filippo di Mondavio (Pesaro) e stabilimento di Mondavio (Pesaro), licenziati dal 13 marzo 1985:

periodo: dall'8 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 2 maggio 1985: dal 26 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Roger de Leon*, con sede in Cagli (Pesaro) e stabilimento di Calcinelli di Saltara (Pesaro), licenziati dal 21 marzo 1985:

periodo: dal 19 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 marzo 1985: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1989.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura Ciro Martini & C.*, con sede in Cassano Magnago (Varese) e stabilimento di Cedrate di Gallarate (Varese), licenziati dal 17 gennaio 1986:

periodo: dal 18 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tranceria veneta*, con sede in Marcon (Venezia) e stabilimento di Marcon (Venezia), licenziati dal 3 dicembre 1988 al 2 giugno 1989:

periodo: dal 3 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 12 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eko*, con sede in Recanati (Macerata) e stabilimento di Recanati (Macerata), licenziati dal 21 maggio 1986:

periodo: dal 30 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 21 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 maggio 1990.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Effe bambole Franca*, con sede in Monselice (Padova) e stabilimento di Monselice (Padova), licenziati dal 23 settembre 1985:

periodo: dal 22 marzo 1990 al 21 giugno 1990;
CIPI 31 luglio 1986: dal 12 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1990.

9) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Abbigliamento ex dipendenti ditta C.I.A.*, operanti in Fossombrone (Pesaro), a decorrere dal 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
CIPI 5 novembre 1991 con effetto dal 30 settembre 1989;
causa: crisi di settore.

10) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Abbigliamento ex dipendenti ditta C.I.A.*, operanti in Fossombrone (Pesaro), a decorrere dal 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 5 novembre 1991 con effetto dal 30 settembre 1989;
causa: crisi di settore.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gabar*, con sede in Costa di Rovigo (Rovigo) e stabilimento di Costa di Rovigo (Rovigo), licenziati dal 29 marzo 1990 al 28 settembre 1990:

periodo: dal 29 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 24 maggio 1990: dal 1° aprile 1986;
causa: crisi aziendale.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ipe nuova Bialetti*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara), licenziati dal 4 febbraio 1987:

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 3 agosto 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 7 giugno 1982;
causa: crisi aziendale.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ipe nuova Bialetti*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara), licenziati dal 4 febbraio 1987:

periodo: dal 4 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 7 giugno 1982;
causa: crisi aziendale.

14) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Maggi*, con sede in Castelnuovo Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Castelnuovo Scrivia (Alessandria), licenziati dal 30 novembre 1990:

periodo: dal 31 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 dicembre 1991: dal 28 maggio 1990;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica Figino*, con sede in Figino Serenza (Milano) e stabilimento di Milano, licenziati dal 18 aprile 1990:

periodo: dal 18 ottobre 1990 al 17 aprile 1991;
CIPI 15 marzo 1990: dal 20 giugno 1988;
causa: crisi aziendale.

16) Lavoratori dell'azienda *Lavanderia Fezia di Fezia Guerino*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 20 settembre 1989:

periodo: dal 19 marzo 1990 al 20 settembre 1990;
CIPI 8 agosto 1989: dal 1° aprile 1988;
causa: crisi aziendale.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11288/1 del 3 ottobre 1990.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Napoli. — Realizzazione programma di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza del compartimento FF.SS. di Napoli - Ditta Verde Vincenzo. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1989:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo: dal 31 luglio 1989 al 30 gennaio 1990;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

2) Area del comune di Napoli. — Realizzazione programma di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza del compartimento FF.SS. di Napoli - Ditta Verde Vincenzo. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1989:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo: dal 31 gennaio 1990 al 30 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

3) Area del comune di Napoli. — Realizzazione programma di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza del compartimento FF.SS. di Napoli - Ditta Verde Vincenzo. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1989:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo: dal 31 luglio 1990 al 30 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

4) Area del comune di Napoli. — Realizzazione programma di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza del compartimento FF.SS. di Napoli - Ditta Verde Vincenzo. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1989:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo: dal 31 gennaio 1991 al 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

5) Area del comune di Napoli. — Realizzazione programma di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza del compartimento FF.SS. di Napoli - Ditta Verde Vincenzo. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1989:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo: dal 31 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

6) Area del comune di San Pietro Infine (Caserta). — Aziende impegnate nella realizzazione della linea ferroviaria Rocca d'Evandro-Venafro. Lavoratori licenziati dal 12 marzo 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo: dal 12 settembre 1990 all'11 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

7) Area del comune di San Pietro Infine (Caserta). — Aziende impegnate nella realizzazione della linea ferroviaria Rocca d'Evandro-Venafro. Lavoratori licenziati dal 12 marzo 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo: dal 12 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

8) Area dei comuni di Castelvolturno, Villa Literno, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Casapesenna, Teverola, Casaluce, Marcianise e S. Tammaro (Caserta). — Aziende impegnate nella realizzazione di opere pubbliche finanziate ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/81, appaltate dal commissario straordinario di Governo. Lavoratori licenziati dal 3 luglio 1989:

delibera CIPI 31 gennaio 1992;
periodo: dal 3 gennaio 1990 al 2 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992.

9) Area dei comuni di Castelvolturno, Villa Literno, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Casapesenna, Teverola, Casaluce, Marcianise e S. Tammaro (Caserta). — Aziende impegnate nella realizzazione di opere pubbliche finanziate ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/81, appaltate dal commissario straordinario di Governo. Lavoratori licenziati dal 3 luglio 1989:

delibera CIPI 31 gennaio 1992;
periodo: dal 3 luglio 1990 al 2 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992.

10) Area dei comuni di Castelvolturno, Villa Literno, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Casapesenna, Teverola, Casaluce, Marcianise e S. Tammaro (Caserta). — Aziende impegnate nella realizzazione di opere pubbliche finanziate ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/81, appaltate dal commissario straordinario di Governo. Lavoratori licenziati dal 3 luglio 1989:

delibera CIPI 31 gennaio 1992;
periodo: dal 3 gennaio 1991 al 2 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992.

11) Area dei comuni di Castelvolturno, Villa Literno, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Casapesenna, Teverola, Casaluce, Marcianise e S. Tammaro (Caserta). — Aziende impegnate nella realizzazione di opere pubbliche finanziate ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/81, appaltate dal commissario straordinario di Governo. Lavoratori licenziati dal 3 luglio 1989:

delibera CIPI 31 gennaio 1992;
periodo: dal 3 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992.

12) Area del comune di Presenzano (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale idroelettrica ENEL. Lavoratori licenziati dal 6 ottobre 1989:

delibera CIPI 8 ottobre 1991;
periodo: dal 6 aprile 1990 al 5 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991.

13) Area del comune di Presenzano (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale idroelettrica ENEL. Lavoratori licenziati dal 6 ottobre 1989:

delibera CIPI 8 ottobre 1991;
periodo: dal 6 ottobre 1990 al 5 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991.

14) Area del comune di Presenzano (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale idroelettrica ENEL. Lavoratori licenziati dal 6 ottobre 1989:

delibera CIPI 8 ottobre 1991;
periodo: dal 6 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 gennaio 1991 dal Dipartimento dell'aereonautica militare americana di Comiso, in conseguenza del provvedimento di soppressione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 31 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° gennaio 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 gennaio 1992 dalla base aerea americana di Decimomannu (Cagliari), in conseguenza del provvedimento di soppressione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 15 luglio 1992.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1992 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nell'area industriale di Porto Torres (Sassari) è prolungata dal 9 dicembre 1990 all'8 giugno 1991.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1992 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nell'area industriale di Porto Torres (Sassari) è prolungata dal 9 giugno 1991 all'11 agosto 1991.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1992 i lavoratori licenziati, già percettori fino all'11 agosto 1991 del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge n. 427/75 nel comune di Porto Torres, continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a ventisette mesi ridotto del numero massimo di centottanta giorni.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° gennaio 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 gennaio 1991 dalla U.S.A.F. (Air Force) di Aviano (Padova), in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 30 gennaio 1992.

La correponsione del trattamento di cui al precedente comma è prorogata al 30 luglio 1992.

La corresponsione del trattamento di cui al precedente comma è prorogata al 31 dicembre 1992.

92A1560

ORDINE «AL «MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA»

Revoche, per rinuncia, di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1991 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1964 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al prof. Bramo Ugo per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1965 alla pagina 46, colonna 3ª, settimo nominativo di cavaliere del Ministero della pubblica istruzione.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1992 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1980 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di commendatore dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» all'avv. Maurizio Steccanella per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 28 settembre 1981 alla pagina 7, colonna 1ª, diciottesimo nominativo di commendatore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1992 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1990 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Massimo Dall'Asta per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1991 alla pagina 22, colonna 1ª, diciannovesimo nominativo di cavaliere del Ministero dell'interno.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1992 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1990 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Reuss Landi per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1991 alla pagina 15, colonna 2ª, quarantunesimo nominativo di cavaliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1992 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1988 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al m.llo 1ª cl. sc. Forte Umberto per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1990 alla pagina 24, colonna 1ª, quarto nominativo dal basso di cavaliere del Ministero della difesa.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1992 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1972 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al ten. col. Gian Franco Giannelli per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 10 marzo 1973 alla pagina 19, colonna 2ª, trentacinquesimo nominativo di cavaliere del Ministero della difesa.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1992 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Attilio Fontana per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 1988 alla pagina 26, colonna 3ª, trentaduesimo nominativo di cavaliere del Ministero della difesa.

92A1585

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200